

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARAVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "Tor Vergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

Direttori

GIUSEPPE DALLA TORRE
Prof. Em. "Lumsa" di Roma

GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

MARIO CARVALE
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Prof. Em. Università
di Bologna

VITTORIO GASPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
Prof. Em. Università
di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
Ord. Università
di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
Prof. Em. Università
di Firenze

PAOLO MENGOZZI
Prof. Em. Università
di Bologna

ALBERTO ROMANO
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Anno CL - Fascicolo 4 2018



STEM Mucchi Editore

Amministrazione: STEM Mucchi Editore S.r.l.
Direzione, Redazione: Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma
Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957
Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia.....	€ 114,00
Formato cartaceo estero	164,00
Formato digitale (con login).....	98,00
Formato digitale (con ip)	107,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con login).....	136,00
Formato cartaceo estero + digitale (con login)	185,00
Formato cartaceo Italia + digitale (con ip)	145,00
Formato cartaceo estero + digitale (con ip).....	194,00
Fascicolo singolo cartaceo*	30,00
Fascicolo singolo digitale	25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie, per uso personale del lettore, possono essere effettuate, nel limite del 15% di ciascun fascicolo del periodico, dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Stem Mucchi Editore - Via Emilia est, 1741 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94
info@mucchieditore.it info@pec.mucchieditore.it
www.mucchieditore.it
facebook.com/mucchieditore
twitter.com/mucchieditore
instagram.com/mucchi_editore

Tipografia e impaginazione Mucchi Editore (MO), stampa Legodigit (TN)
Finito di stampare nel mese di dicembre del 2018

Direttori

Giuseppe Dalla Torre – Prof. Em. “Lumsa” di Roma

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Ord. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Massimo Stipo – Ord. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna

Salvatore Amato – Università di Catania

Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma

Christian Baldus – Università di Heidelberg

Michele Belletti – Università di Bologna

Michele Caianiello – Università di Bologna

Marco Cavina – Università di Bologna

Olivier Echappé – Université de Lyon 3

Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore

Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano

Herbert Kronke – Università di Heidelberg

Francesco Morandi – Università di Sassari

Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid

Paolo Papanti Pelletier – Università Di Roma “Tor Vergata”

Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Angelo Rinella – “Lumsa” Di Roma

Nicoletta Sarti – Università di Bologna

Redazione

Dott.ssa Anna Acquaviva

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum

Dott. Matteo Carnì

Dott. Manuel Ganarin

Prof.ssa Alessia Legnani Annichini

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"): "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscoletto separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Maria d'Arienzo

IL CONTRIBUTO DEL PENSIERO RIFORMATO DEL XVI SECOLO ALL'ERMENEUTICA DELLA LAICITÀ*

SOMMARIO: 1. Semantiche della laicità. – 2. La tolleranza come *instrumentum regni. Libertates Ecclesiarum* o la libertà della coscienza in ambito religioso e la libertà della giurisdizione civile in materia religiosa nelle controversie del XVI secolo nell'ambito della Riforma. – 3. Il principio giuspolitico di tolleranza nel pensiero di Etienne Pasquier e Sébastien Castellion: *libertates Ecclesiarum* o libertà di coscienza? – 4. La libertà di coscienza come limite esterno alla giurisdizione civile e criterio di separazione tra ambito politico e religioso.

1. *Semantiche della laicità*

Innanzitutto vorrei ringraziare il professor Dalla Torre e il Magnifico Rettore professor Bonini, oltre all'amico Fabio Vecchi, per il gradito invito a questo interessante Convegno su un tema complesso e delicato riguardante il metodo quale criterio distintivo di ogni specificità disciplinare.

L'accostamento delle discipline storiche e giuspubblicistiche, come emerge dall'articolazione del programma del nostro incontro, evidenzia già di per sé una scelta metodologica di fondo tipica della formazione di un ecclesiasticista.

Non appare superfluo ricordare, infatti, che proprio il fondatore del diritto ecclesiastico in senso moderno, Francesco Scaduto, si fosse formato alla scuola dello storico Pasquale Villari a Firenze e dello Hinschius e Friedberg in Germania¹ per poi ricoprire la prima cattedra di diritto ecclesiastico bandita

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Sulla genesi del diritto ecclesiastico italiano. Francesco Scaduto tra Firenze e Lipsia*, in *Studi Senesi*, CXV, 2003, pp. 71-132; Id., *Le radici culturali del giurista Francesco Scaduto*, in *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, a cura di S. BORDONALI, Milano, 2009, pp. 35-48.

in Italia dopo l'unificazione del Regno dall'Università di Napoli². Del resto, anche l'altro dioscuoro del diritto ecclesiastico italiano, Francesco Ruffini, ha dedicato importanti studi alle radici storiche del diritto pubblico soggettivo di libertà religiosa³. L'impostazione storico-pubblicistica, iscritta pertanto nelle radici epistemologiche del diritto ecclesiastico, è ben evidenziata

² Sul punto, sia concesso il rinvio a M. D'ARIENZO, *L'Università di Napoli e la prima cattedra di diritto ecclesiastico in Italia. L'insegnamento di Francesco Scaduto (1886-1911)*, in *Rileggere i Maestri*, II, a cura di M. TEDESCHI, A. MAZZACANE, Cosenza, 2012, pp. 127-147 e in *Diritto e Religioni*, 13, 2012, pp. 280-296; EAD. *La fondazione dell'insegnamento accademico del «moderno» Diritto ecclesiastico. Francesco Scaduto e l'Università di Napoli*, in *Gli insegnamenti del diritto ecclesiastico e canonico dopo l'Unità d'Italia*, a cura di M. MIELE, Bologna, 2015, pp. 209-230. Tra i saggi più recenti relativi alla figura e all'insegnamento di Scaduto, cfr. S. BORDONALI, *Scaduto, Francesco*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani*, II, a cura di I. BIROCCI, E. CORTESE, A. MATTONI, M. N. MILETTI, Bologna, 2013, pp. 183-189; G.B. VARNIER, *Cultura giuridica e costruzione dello Stato nazionale. Il contributo di Francesco Scaduto (1858-1942) al diritto ecclesiastico per la nuova Italia*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2006, I, pp. 127-138; ID., *Rileggendo la prolusione palermitana di Francesco Scaduto del 21 novembre 1884*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2009, I, pp. 183-189; ID., *Francesco Scaduto fra Palermo, Napoli e Roma. Le stagioni di un insegnamento, i consensi e le critiche*, in *Rigore e curiosità. Scritti in memoria di Maria Cristina Folliero*, I, a cura di G. D'ANGELO, Torino, 2018, pp. 733-746; F. VECCHI, *Scaduto, Francesco*, in *Diccionario general de Derecho canónico*, VII, a cura di J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, Cizur Menor (Navarra), 2012, pp. 167-171; O. CONDORELLI, *L'insegnamento del diritto canonico ed ecclesiastico nelle Università dell'Italia meridionale (Palermo, Napoli, Catania, Messina, Bari)*, in *Gli insegnamenti di diritto canonico ed ecclesiastico dopo l'Unità d'Italia*, cit., pp. 139-154; ID., *Attualità di Francesco Scaduto. Riflessioni a margine di uno scritto del 1914 in tema di libertà religiosa e uguaglianza*, in *Diritto e Religioni*, 2015, 2, pp. 163-206; M. D'ARIENZO, *Le radici del «confessionismo strisciante» nella politica ecclesiastica italiana. Francesco Scaduto e un articolo quasi dimenticato sulla sospensione del Non expedit*, in *Il Diritto come scienza di mezzo. Studi in onore di Mario Tedeschi*, II, a cura di M. D'ARIENZO, Cosenza, 2017, pp. 703-724.

³ F. RUFFINI, *La libertà religiosa: storia dell'idea*, Torino, 1901 (rist. Milano, 1992); ID., *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, 1924 (rist. Bologna, 1992); ID., *Libertà religiosa e separazione fra Stato e Chiesa*, in *Scritti giuridici dedicati a G.P. Chironi*, III, Torino, 1913, pp. 239-274, ora in ID., *Scritti giuridici minori*, scelti e ordinati da M. FALCO, A.C. JEMOLO, E. RUFFINI, Milano, 1936, pp. 103-148; ID., *Studi sui Riformatori italiani*, a cura di A. BERTOLA, L. FIRPO, E. RUFFINI, Torino, 1955.

dalla scelta tematica operata da Fabio Vecchi, formatosi alla scuola di Gaetano Catalano⁴ e indirettamente di Mario Tedeschi che proprio sulle questioni metodologiche, sui rapporti tra storia e dogmatica e sulla scienza del diritto ecclesiastico come scienza di mezzo⁵ hanno imperniato il loro insegnamento.

Trattare di questioni di metodo significa essenzialmente trattare di criteri di interpretazione. Interpretazione che non si limita al dato giuridico o storico che esso sia, ma investe la determinazione degli specifici contenuti delle categorie giuridiche che adoperiamo. Tra queste indubbiamente riveste una particolare peculiarità il principio di laicità la cui semantica è così poliedrica da richiedere una diversa declinazione in relazione ai differenti contesti storico-politici, se non addirittura una necessaria aggettivazione⁶.

Basti pensare alla diversità tra la *'laicità italiana'*, quale tutela del pluralismo dei valori garantiti dai diritti di libertà⁷,

⁴ Cfr. G. CATALANO, *La problematica del diritto ecclesiastico ai tempi di Francesco Scaduto e ai giorni nostri*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1965, I, pp. 20-57, ora in Id., *Scritti minori*, I, *Scritti storici*, a cura di M. TEDESCHI, Soveria Mannelli, 2003, pp. 313-353; Id., *Il contributo di Francesco Scaduto alla nascita ed allo sviluppo del diritto ecclesiastico italiano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1995, I, pp. 845-862, ora in Id., *Scritti minori*, I, cit., pp. 685-706.

⁵ M. TEDESCHI, *Appunti sul metodo nella problematica del diritto ecclesiastico*, in *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, II, Milano, 1984; *Storia e dogmatica giuridica*, a cura di M. TEDESCHI, Milano, 1982; *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, a cura di M. TEDESCHI, Napoli, 1988; Id., *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Milano, 2007, p. 41 ss. (I ed. Milano, 1987).

⁶ Sulle diverse aggettivazioni della laicità cfr. G. GAUTHIER, *La laïcité, maldade de l'adjectivite*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2009. Sullo stravolgimento del significato originario del principio nei diversi concetti sottesi alla 'laicità aggettivata', cfr. M. JASONNI, *Alle radici della laicità*, Firenze, 2008: «la vanificazione della portata storica e culturale del principio di laicità passava [...] attraverso un'aggettivazione (sana, positiva, relativa, ecc.) annientatrice, in realtà, del sostantivo; o attraverso un uso spesso arbitrario del frequentativo (laicità/laicismo)», p. 13.

⁷ Più ampiamente sul principio di laicità, cfr. i saggi contenuti in *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, a cura di G. DALLA TORRE, Torino, 1993; e in *Il principio di laicità nello Stato democratico*, a cura e con introduzione di M. TEDESCHI, Soveria Mannelli, 1996.

e la 'laicità francese', quale espressione di neutralità del potere e dello spazio pubblico rispetto alle opzioni religiose, proprie della sfera privata⁸.

'Laicità francese' che a sua volta ha assunto diverse accezioni, specificate dagli aggettivi adoperati per indicare la trasformazione delle dinamiche tra diritto e religione: dalla definizione di 'laïcité de combat' o 'laicità-separazione' – adoperata per sottolineare il carattere militante e anticlericale sotteso all'affermazione della neutralità della sfera pubblica rispetto al ruolo delle confessioni e alle espressioni dei valori religiosi – a quello di 'laicità aperta', 'laicità moderna', 'laicità pacificata', 'laicità positiva'⁹, 'laicità impositiva'¹⁰, finanche 'laici-

⁸ P. CAVANA, *Interpretazioni della laicità. Esperienza francese ed esperienza italiana a confronto*, Roma, 1998; A. FERRARI, *Libertà scolastiche e laicità dello Stato in Italia e in Francia*, Torino, 2002.

⁹ A partire dal discorso di Sarkozy al Laterano nel 2007, la laicità francese è definita programmaticamente come 'laicità positiva'. Il discorso in versione integrale si trova sul sito www.elysée.fr. La traduzione italiana può leggersi in *Il Regno-Documenti*, 2008, 5, *Religioni e laicità, due radici per la Francia. Discorso del presidente francese Nicolas Sarkozy al capitolo di S. Giovanni in Laterano*, pp. 170-173. In proposito, mi permetto di rinviare a M. D'ARIENZO, *La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in *Diritto e Religioni*, 2008, 2, pp. 257-273; P. VALDRINI, *La "laicità positiva". A proposito del discorso del Presidente Sarkozy al Laterano (20 dicembre 2007)*, in *Le sfide del diritto. Scritti in onore del Cardinale Agostino Vallini*, a cura di G. DALLA TORRE, C. MIRABELLI, Soveria Mannelli, 2009, pp. 409-426, ID., *Una nuova concezione della laicità? Il discorso del Presidente della Repubblica francese al Laterano (20 dicembre 2007)*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2008, 3-4, pp. 405-421. Per una lettura della politica religiosa di Sarkozy attraverso i discorsi tenuti al Laterano, il 20 dicembre 2007, a Riyadh, il 15 gennaio 2008, al Consiglio delle istituzioni ebraiche (CRIF), il 13 febbraio 2008, e sul discorso tenuto il 2 ottobre 2009 al Consiglio delle conferenze episcopali europee (Cee), cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Nicolas Sarkozy, un laico «placato»*, in *Reset*, novembre-dicembre 2009, pp. 26-31. Sulla 'ideologia' della separazione tra valori religiosi e diritti, cfr. C. CARDIA, *Democrazia, multiculturalismo, diritti religiosi*, in *Daimon*, 2007, 7, pp. 7-9. Sulla sostanziale sovrapposibilità delle definizioni di sana laicità e laicità positiva, cfr. G. DALLA TORRE, *Sana laicità o laicità positiva?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12 novembre 2012.

¹⁰ M. D'ARIENZO, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "im-positiva"?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2011.

tà esagonale¹¹, per indicare l'apertura al dialogo con le diverse componenti, anche religiose, della realtà sociale nella promozione della identità nazionale¹².

Tante aggettivazioni che inducono implicitamente ad una domanda preliminare: cosa intendiamo quando parliamo di laicità? O meglio di quale laicità stiamo trattando¹³?

Nonostante la molteplicità di declinazioni, se si ripercorre il processo storico di affermazione del principio di laicità nel pensiero giuridico occidentale sembra potersi individuare un nucleo di significato comune alle sue diverse concettualizzazioni, identificabile in primo luogo nella 'deconfessionalizzazione' della sfera pubblica e nella separazione degli ambiti di competenza tra politica e religione. La tappa iniziale di tale processo è costituita dal principio giuspolitico di tolleranza di più religioni sullo stesso territorio teorizzato nel XVI secolo in seguito alla frattura dell'unità della *societas Christiana* prodottasi con la affermazione delle diverse confessioni protestanti. D'altro canto, il termine stesso laicità rinvia al *laós*, inteso come popolo, quale entità collettiva appartenente ad un determinato contesto etico-politico e soggetta al potere costi-

¹¹ P. PORTIER, *L'État et les religions en France. Une sociologie historique de la laïcité*, Rennes, 2016. Sul punto cfr. S. DOMANIello, *Laïcité en marche. L'Hexagone à l'épreuve*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2017, n. 30.

¹² Sull'interpretazione della laicità 'aperta' al contributo delle religioni nella promozione dell'identità nazionale che si ritrova spesso nei testi d'ispirazione cattolica o protestante favorevoli ad una concezione della laicità come garanzia della libertà religiosa e del pluralismo della società, cfr. P. OGNIER, *Ancienne ou nouvelle laïcité? Après dix ans de débats*, in *Esprit*, agosto-settembre 1993, pp. 202-220, ma specificamente p. 207.

¹³ G. DALLA TORRE, *Laicità dello Stato. A proposito di una nozione giuridicamente inutile?*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1991, 2, p. 274 ss., ora in Id., *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Roma, 1992, p. 35 ss. Il tema è stato ripreso in *Persona y Derecho*, 53, 2005, p. 139 ss.; Id., *Metamorfosi della laicità, in Laicità e relativismo nella società post-secolare*, a cura di S. ZAMAGNI, A. GUARNIERI, Bologna, 2009, p. 143 ss. Sul punto cfr. anche M. TEDESCHI, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1993, p. 60, il quale evidenzia come la laicità nella storia «si è, di volta in volta, concretizzata o nell'aconfessionalità dello Stato, o nella libertà religiosa, o nel laicismo, o nella separazione, per cui ha un valore relativo e storico».

tuito, poi trasformatosi in *laikós* per indicare una categoria di appartenenza in forza del suffisso *ikós*, che distingue i diversi *laói* delle *polis*¹⁴.

Pertanto è un concetto che segna una distinzione e nel contempo una condivisione.

Una distinzione, e dunque la separazione, rispetto a tutti i centri di produzione normativa confliggenti con la sovranità ordinamentale e l'unità di giurisdizione in cui essa si concretizza, sebbene, al contempo, rappresenti la condivisione di valori costitutivi della entità politica di appartenenza a prescindere dalle opzioni di natura confessionale. In altri termini, la laicità costituisce la garanzia della libertà dei privati da ogni forma di coercizione o imposizione esterna alle leggi che strutturano l'ordinamento politico. In un certo senso, si potrebbe affermare che la laicità indichi il principio attraverso cui si attua un sistema giuridico che garantisce il pluralismo della società attraverso la 'separazione' tra valori propri dell'ordinamento politico, valevoli per tutti, e valori espressione di fede religiosa che attengono al privato delle coscienze¹⁵. Sono i valori propri dell'ordinamento politico che devono essere condivisi da

¹⁴ M. JASONNI, *Alle radici della laicità*, cit., pp. 16-18.

¹⁵ Sui concetti di separatismo e separazione cfr. V. DEL GIUDICE, *La separazione tra Stato e Chiesa come concetto giuridico*, Roma, 1913; M. FALCO, *Il concetto giuridico di separazione della Chiesa dallo Stato. Prolesione al Corso di diritto ecclesiastico tenuta nell'Università di Parma il 17 gennaio 1913*, Torino, 1913; F. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione tra Stato e Chiesa*, cit.; J.M. MAYEUR, *La séparation de l'Église et de l'État*, Paris, 1966 (riedizione Éd. de l'Atelier, 2005); G. CATALANO, *Separatismo e diritto ecclesiastico civile*, in *Studi in onore di Pietro Agostino d'Avack*, I, Milano, 1976, p. 695 ss.; L. GOVERNATORI RENZONI, *La separazione tra Stato e Chiesa in Francia e la tutela degli interessi religiosi*, Milano, 1977; M. TEDESCHI, *Separatismo*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, Torino, 1983; S. FERRARI, *Función actual de la tradición separatista*, in *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 1987, pp. 69-100; L. GUERZONI, *Il principio di laicità tra società civile e Stato*, in *Il principio di laicità nello Stato democratico*, cit., pp. 59-82, ma soprattutto p. 70 ss.; M. WALZER, *Il liberalismo come arte della separazione*, in *Biblioteca della libertà*, 1986, 92, pp. 11-30; J. BAUBEROT, *La morale laïque contre l'ordre moral*, Paris, 1997; G. HAARSCHER, *La laïcité*, Paris, 1982, pp. 3-7; M. D. CHARLIER-DAGRAS, *La laïcité française à l'épreuve de l'intégration européenne. Pluralisme et convergences*, Paris, 2002, p. 107 ss.

tutti poiché costituiscono il patto sociale che contraddistingue l'identità culturale e spirituale della comunità e dunque assicura l'unità dell'ordinamento, ovvero la supremazia del valore della cittadinanza rispetto ad altre forme di appartenenza¹⁶.

Del resto, mentre le riflessioni dottrinarie si soffermano soprattutto sulla laicità usata come sostantivo, e quindi sulla definizione, applicazione e analisi storico-giuridica del principio, nei testi normativi, penso soprattutto all'ordinamento francese, è invece la forma aggettivale quale attributo di un'istituzione pubblica ad essere maggiormente impiegata. Il Preambolo della Costituzione francese del 1946 fa riferimento alla 'scuola laica'; i testi Costituzionali del 1946 e del 1958 alla 'Repubblica laica'. In quest'ottica, la forma aggettivale sottolinea il carattere, la qualificazione, l'identità precipua che deve avere l'istituzione politica e statale, mentre non esiste alcuna norma che specifichi il contenuto e dunque le forme di applicazione del principio¹⁷.

Appare peraltro interessante rilevare che l'organizzazione dell'insegnamento pubblico gratuito e *laico*, sancito come un dovere dello Stato nella redazione della Carta Costituzionale del 1946, è posto nel Preambolo, in posizione distinta, anche se non separata, dalla qualificazione laica attribuita alla Repubblica all'art. 1, sottolineando così una differenziazione, anche se non distinzione, tra la laicità come metodo di produzio-

¹⁶ M. D'ARIENZO, *La religione della laicità nella Costituzione francese*, in *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, a cura di P. BECCHI, V. PACILLO, Lugano, 2013, pp. 139-150, specificamente pp. 140-141.

¹⁷ Cfr. sul punto, M.D. CHARLIER-DAGRAS, *La laïcité française à l'épreuve de l'intégration européenne. Pluralisme et convergence*, cit., p. 23. Sulla indeterminatezza del principio costituzionale di laicità, cfr. J. RIVERO, *La notion juridique de laïcité*, in *Recueil Dalloz*, 1949, 31, *Chronique XXXVIII*, pp. 137-140; ID., *De l'idéologie à la règle de droit: la notion de laïcité dans la jurisprudence administrative*, in *La laïcité*, Centre de sciences politiques de l'Institut d'Études juridiques de Nice, Paris, 1960, p. 15; J. ROBERT, *La notion juridique de laïcité et sa valeur constitutionnelle*, in *Genèse et enjeux de la laïcité. Christianisme et laïcité*, Genève, 1990, p. 90; M. BARBIER, *La laïcité*, Paris, 1996, p. 69.

ne del diritto e la laicità in quanto principio che tutela la libertà di coscienza¹⁸.

La laicità come metodo di produzione del diritto¹⁹ e quale strumento politico per la tutela della libertà di coscienza costituisce una conquista del pensiero giuridico occidentale o meglio l'approdo di un lungo processo che si iscrive all'interno di una dinamica inscindibile dall'elemento religioso, sebbene si snodi lungo la direttrice di divaricazione tra diritto e religione²⁰.

2. *La tolleranza come instrumentum regni. Libertates Ecclesiarum o la libertà della coscienza in ambito religioso e la libertà della giurisdizione civile in materia religiosa nelle controversie del XVI secolo nell'ambito della Riforma*

L'intreccio dialettico tra laicità e libertà di coscienza trova il suo antecedente storico proprio nel concetto di tolleranza quale *instrumentum regni* teorizzato dai *politiques* francesi nel XVI secolo al fine di neutralizzare le violenze tra cattolici ed evangelici ugonotti perpetrate in nome della difesa della verità religiosa.

Il principio giuspolitico di tolleranza quale rimedio del potere civile alle lotte fratricide consente di realizzare la convivenza pacifica di più religioni sullo stesso territorio. Sebbene l'intento sia anche quello della legittimazione della religione protestante sul territorio francese, la finalità ultima è indubbiamente la salvaguardia dell'unità del corpo politico della Francia²¹.

¹⁸ Cfr. G. KOUBI, *La laïcité dans le texte de la Constitution*, in *Revue de Droit public et de la science-politique en France et à l'étranger*, 1997, 5, pp. 1301-1321; M. D'ARIENZO, *La religione della laicità nella Costituzione francese*, cit., pp. 141-142.

¹⁹ S. DOMIANELLO, *Osservazioni sulla laicità quale tecnica metodologica di produzione del "diritto giurisprudenziale"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2011, pp. 1-35.

²⁰ P. CABANEL, *Entre religions et laïcité: la voie française, XIXe-XXIe siècles*, Paris, 2007; G. DALLA TORRE, *Dio e Cesare. Paradigmi cristiani della modernità*, Roma, 2008.

²¹ Sulla tolleranza come concetto politico sia concesso il rinvio a M. D'ARIENZO, *Deux Concepts de Tolérance: Michel de L'Hospital et Sébastien*

In merito alla tolleranza, tuttavia, proprio nel contesto del XVI secolo e nell'ambito del pensiero teologico riformato acquista una specifica rilevanza la controversia che oppone le cosiddette due Riforme, per usare l'espressione di Etienne Giran²², o meglio l'ala sinistra del protestantesimo ai capi riformatori ortodossi²³. Il maggiore esponente dei fautori della tolleranza contro il metodo dell'intolleranza dell'errore è senz'altro Sébastien Castellion che nelle sue opere polemiche in risposta a Calvino e Teodoro di Beza sostiene con argomentazioni non soltanto teologiche, ma anche giuridiche, l'incompetenza del magistrato civile in materia religiosa e l'illegittimità della pena di morte da infliggere agli eretici²⁴.

Castellion, in *Michel Servet (1511-1553). Hérésie et pluralisme du XVIe au XXIe siècle. Actes du colloque de l'École Pratique des Hautes Études, 11-13 décembre 2003*, réunis par V. ZUBER, Paris, 2007, pp. 213-223; EAD., *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, Torino, 2008, pp. LXIV-LXX.

²² E. GIRAN, *Sébastien Castellion e la Réforme calviniste. Les deux Réformes*, Paris, 1914.

²³ R. BAINTON, *Left-wing of the Reformation*, in *Studies on the Reformation*, Boston, 1966; ID. *Vita e morte di Michele Serveto 1511-1553*, con introduzione di A. PROSPERI e traduzione di A. SCHIAVINATO, Roma, 2012, p. 4 (ed. or. *The Life and Death of Michael Servetus 1511-1553*, Boston, 1553); H. FEIST, *Der linke Flügel der Reformation. Glaubenszeugnisse der Täufer, Spiritualisten, Schwärmer und Antitrinitarier*, Bremen, 1962; R. DE MATTEI, *A sinistra di Lutero*, Roma, 1999. Sulla definizione di Riforma radicale in contrapposizione alla Riforma magisteriale, cfr. G.H. WILLIAMS, *The Radical reformation*, Philadelphia, 1962. In base ai criteri teologici, Williams considerava appartenenti alla Riforma radicale gli anabattisti, gli spiritualisti e i razionalisti evangelici. Per le diverse concettualizzazioni storiografiche dell'espressione 'Riforma radicale', cfr. M. BIAGIONI, *Un'idea larga della Riforma radicale. Alcune considerazioni storiografiche*, in *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani*, a cura di L. FELICI, Torino, 2015, pp. 185-198.

²⁴ Questo paragrafo e i successivi sintetizzano le riflessioni sviluppate in M. D'ARIENZO, *Liberté de conscience et tolérance dans la pensée de Sébastien Castellion*, in *L'année canonique*, 43, 2001, pp. 237-258; EAD., *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, Torino, 2008; EAD., *Current and Historical Relevance of Debate upon Relationship between Freedom and Institutions*, in *Michael Servetus, Heartfelt. Proceedings of the International Servetus Congress, Barcelona, 20-21 October 2006*, a cura di J. NAYA, M. HILLAR, Lanham, MD, 2011, pp. 242-266; EAD., *La non punibilità degli eretici nella polemica tra Castellion, Calvino e Beza*, in *Calvin insolite. Actes du colloque de Florence (12-14 mars 2009)*, a cura di F. GIACONE, Paris, 2012, pp. 383-400; EAD., *Théologie et droit dans la pensée et les œuvres de Sébastien*

Le argomentazioni di Sébastien Castellion a favore della libertà di coscienza e della tolleranza nei confronti del dissenso dottrinario in materia religiosa offrono una prospettiva indubbiamente particolare al fine di evidenziare la duplice accezione, religiosa e gius-politica, che il concetto di tolleranza assume nel contesto storico-giuridico del XVI secolo, quale principio di distinzione degli ambiti tra potere pubblico e religioni.

La coesistenza di più religioni sullo stesso territorio si coniuga con la teorizzazione della 'coscienza libera' da costrizioni o imposizioni esterne, come emerge dalle opere dell'umanista savoiardo scritte in replica a Calvino e Teodoro di Beza²⁵, ma soprattutto dal *Consiglio alla Francia desolata*, scritto nel 1562, nel pieno scoppio della guerra civile tra cattolici ed ugonotti²⁶.

Ed è proprio la metodologia argomentativa utilizzata da Castellion, non soltanto nella confutazione degli avversari, ma

Castellion, in *Sébastien Castellion: des Écritures à l'écriture*, a cura di M.C. GOMEZ-GÉRAUD, Paris, 2012, pp. 355-369; EAD., *Aspetti giuridici nelle opere di Sébastien Castellion in difesa degli eretici. Nuove prospettive di ricerca*, in *Diritto e Religioni*, 2014, 2, pp. 567-576; EAD., *Cultura giuridica e dottrina della tolleranza nelle opere di Sébastien Castellion*, in *Ripensare la Riforma protestante. Nuove prospettive degli studi italiani*, cit., pp. 239-253; EAD., *La jurisdicción civil en materia religiosa en las controversias del siglo XVI en el contexto de la Reforma*, in *Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III*, luglio 2018.

²⁵ Le opere di Sébastien Castellion redatte in diretta polemica con Calvino e Teodoro di Beza sono come è noto: il *Contra libellum Calvini*, scritto in replica alla *Defensio orthodoxae fidei de Sacra Trinitate* di Giovanni Calvino, ma edito solo nel 1615 in Olanda e il *De haereticis a civili magistratu non puniendis*, in cui si confuta punto per punto il *De haereticis a civili magistratu puniendis* di Teodoro di Beza. Il corpus controversistico delle opere castellioniane legate alla vicenda Serveto è composto tuttavia da altre tre pubblicazioni: l'*Historia de morte Serveti*, il *De haereticis, an sint persequendi* e il *De calumnia liber*.

²⁶ S. CASTELLION, *Conseil à la France désolée auquel est montrée la cause de la guerre présente et le remède qui y pourrait estre mis, et principalement est avisé si on doit forcer les consciences*, l'an 1562, s.e., s.l. Una edizione moderna dell'opera, con prefazione e note esplicative di M.F. VALKHOFF, è stata pubblicata a Ginevra nel 1967 con il titolo: *Conseil à la France désolée*. La prima traduzione italiana, da cui sono tratte le citazioni successive dell'opera, è stata da me pubblicata con il titolo: *Consiglio alla Francia desolata*, in Appendice B del volume M. D'ARIENZO, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, Torino, 2008, pp. 224-259.

anche nella costruzione del concetto gius-politico di tolleranza a costituire il punto nodale di una possibile indagine di ricerca tesa ad analizzare la diversità di dimensione nella quale il concetto di libertà si declina in rapporto all'autorità e, conseguentemente, la dialettica tra potere, libertà e diritto che è possibile evidenziare nel suo pensiero. Pensiero che si svilupperà attraverso percorsi carsici fino a sfociare nei principi illuministici posti a fondamento delle Carte occidentali moderne.

3. *Il principio giuspolitico di tolleranza nel pensiero di Etienne Pasquier e Sébastien Castellion: libertates Ecclesiarum o libertà di coscienza?*

Se nel *De haereticis, an sint persecuendi*²⁷, nel *Contra libellum Calvini*²⁸ e nel *De haereticis a civili magistratu non pu-*

²⁷ *De haereticis, an sint persecuendi, et omnino quomodo sit cum eis agendum, Lutheri et Brentii, aliorumque multorum tum veterum tum recentiorum sententiae. Liber hoc tam turbulento tempore pernecessarius et cum omnibus, tum potissimum principibus et magistratibus utilissimus, ad discendum, quodnam sit eorum in re tam controversa, tamque periculosa, officium*, per Georgium Rausch, Magdeburgi, 1554. Una riproduzione in facsimile è stata pubblicata con una introduzione di S. VAN DER WOUDE nel 1954 (Genève). Le citazioni che seguono sono tratte da questa edizione. Il *De haereticis, an sint persecuendi* è stato tradotto in inglese da R.H. BAINTON, *Concerning Heretics*, New York, 1965 (I ed. 1935) e più recentemente in italiano da S. VISENTIN con il titolo: S. CASTELLION, *La persecuzione degli eretici*, Torino, 1997. Esiste anche una versione francese: *Traité des Hérétique, a savoir si on les doit persécuter, et comment on se doit conduire avec eux, selon l'avis, opinion et sentence de plusieurs autheurs, tant anciens que modernes. Grandement nécessaire en ce temps plein de troubles, et très utile à tous: et principalement aux Princes et Magistrats, pour cognoistre quel est leur office en une chose tant difficile et périlleuse*, Rouen, 1554. Una edizione moderna del *Traité des Hérétiques* è stata curata da A. OLIVET, A. JULLIEN, Genève, 1913. In proposito cfr. H.R. GUGGISBERG, *Sebastian Castellio (1515-1563): Humanist und Verteidiger der religiösen Toleranz im konfessionellen Zeitalter*, Göttingen, 1997, pp. 89-106. Esiste ora una traduzione inglese dell'originale tedesco, *Sebastian Castellio, 1515-1563. Humanist and Defender of Religious Toleration in a Confessional Age*, Aldershot, 2003; E. DROZ, *Castellioniana*, in *Chemins de l'hérésie. Textes et documents*, t. II, Genève, 1971, pp. 326-354.

²⁸ *Contra libellum Calvini in quo ostendere conatur haereticos jure gladij coercendos esse*, s.l., 1612 (d'ora in poi: *Contra libellum Calvini*). L'esemplare

*niendis*²⁹ è l'autonomia della coscienza dell'uomo a costituire il contenuto della libertà rivendicata nei confronti del potere, soprattutto delle autorità religiose prima ancora che politiche, nel *Consiglio alla Francia desolata* è l'autonomia dell'appartenenza religiosa individuale – e dunque la legittimità, garantita dal potere politico attraverso la libertà di coscienza, di un tendenziale pluralismo di interpretazioni del messaggio cristiano – a rappresentare il *focus* peculiare delle argomentazioni di Castellion³⁰.

Come l'umanista savoiaro afferma quasi all'inizio del *Consiglio alla Francia desolata*, la causa efficiente della malattia della Francia devastata dalla guerra religiosa è individuabile nella costrizione delle coscienze³¹. Il consiglio di 'lasciare libere le due religioni sullo stesso territorio' viene indicato quale il più efficace rimedio pragmatico per guarire la malattia del corpo politico della Francia, ma soprattutto per

consultato e da cui sono tratte le successive citazioni è conservato presso la Bibliothèque Sainte-Geneviève de Paris alla segnatura n. 8 D 6957 INV 8584 FA. La traduzione francese di questo testo è stata pubblicata nel 1998 da E. BARILIER con il titolo: *Contre le libelle de Calvin, après la mort de Michel Servet*, Genève, 1998. Recentemente sono state pubblicate due traduzioni del testo, in lingua spagnola e in lingua tedesca: S. CASTELLIO, *Contra el libelo de Calvino*, traducción y notas de J. FERNÁNDEZ CACHO, Revisión y notas de A. GÓMEZ RABAL, Introducción de S. BACHES, Villanueva de Sijena, 2009; S. CASTELLION, *Gegen Calvin. Contra libellum Calvini*, trad. di U. PLATH, ed. W.F. STAMMLER, Essen, 2015. È ora in corso di pubblicazione la prima traduzione italiana del testo a mia cura, per i tipi della Claudiana, con il titolo: *Contro il libello di Calvino*.

²⁹ S. CASTELLION, *De l'impunité des hérétiques – De haereticis non puniendis*, texte latin inédit publié par B. BECKER, texte français inédit publié par M. VALKHOFF, Genève, 1971, (d'ora in poi, *De haereticis a civili magistratu non puniendis*). La traduzione italiana del manoscritto latino è stata da me pubblicata con il titolo: *Sulla non punibilità degli eretici*, nell'Appendice A del volume M. D'ARIENZO, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, cit., pp. 1-221.

³⁰ M. D'ARIENZO, *Cultura giuridica e dottrina della tolleranza nelle opere di Sébastien Castellion*, cit., p. 241.

³¹ *Consiglio alla Francia desolata*, cit., p. 225. Sulla metafora della malattia utilizzata da Castellion, cfr. H.R. GUGGISBERG, *Sebastian Castellio 1515-1563. Humanist und Verteidiger der religiösen Toleranz im Konfessionellen Zeitalter*, cit., p. 213.

guarire la malattia spirituale che affligge le stesse autorità religiose che, in difesa del proprio esclusivismo dottrinario, impongono con la costrizione delle coscienze l'uniformità e la conformità di appartenenza alla comunità salvifica ritenuta espressione del 'vero' cristianesimo.

Il metodo dell'intolleranza e della repressione del dissenso perseguito anche dalle nuove strutture ecclesiastiche riformate, come già da quella cattolica, costituisce per Castellion la negazione evidente dello spirito cristiano di carità, in quanto espressione dell'*amor sui*, radice di ogni volontario e ostinato allontanamento dalla verità salvifica. La violenza delle coscienze perpetrata dalle autorità religiose induce all'ipocrisia, ma soprattutto non consente la possibilità di una reale conversione – intesa quale processo razionale e spirituale di liberazione della coscienza dal peccato – a chi è considerato in errore³².

La 'libertà di coscienza' è in altri termini l'unica possibilità per rendere la 'coscienza libera' dalle passioni e dal peccato³³.

La libertà di coscienza, finché le chiese restano arroccate nella difesa del proprio potere, tuttavia può essere tutelata soltanto attraverso il principio di autonomia e separazione tra l'ambito politico terreno e quello spirituale e religioso. La neutralità del potere politico rispetto alle pretese di confessionalizzazione della sfera pubblica costituisce l'unica soluzione per 'neutralizzare' l'intolleranza e la negazione dello spirito di pietà e misericordia che anima le chiese nate dalla frantumazione della *societas Christiana*.

La teorizzazione delle *libertates Ecclesiarum* appare, pertanto, in tale ricostruzione, quale corollario della libertà della coscienza individuale rispetto a qualsiasi imposizione o condizionamento esterno, in quanto si riconnette alla responsabilità di ciascuno, e dunque anche delle autorità religiose e politiche, all'edificazione di una comunità salvifica realmente cristiana.

La soluzione alla crisi religiosa auspicata da Castellion, di cessare di forzare le coscienze e lasciare libere entrambe le re-

³² M. D'ARIENZO, *Cultura giuridica e dottrina della tolleranza nelle opere di Sébastien Castellion*, cit., p. 243.

³³ *Ibidem*.

ligioni, riprende esplicitamente il rimedio pragmatico indicato da Étienne Pasquier nell'*Exhortation aux princes et seigneurs du conseil privé du Roy*³⁴, ossia di permettere 'in Francia due chiese', al fine di ristabilire la pace sociale e salvaguardare l'unità del corpo politico³⁵. Tuttavia, nel *Consiglio alla Francia desolata* Castellion non si limita ad una semplice ripetizione delle idee presenti nell'*Exhortation*³⁶, ma la medesima proposta è formulata nel corso della trattazione con significati apparentemente convergenti, ma sostanzialmente differenti.

Il 'lasciare libere le due religioni' non equivale in effetti al 'permettere in Francia due chiese'. Non ha il valore di un suggerimento pragmatico di mera prudenza politica, al fine di consentire la concordia tra le religioni e ristabilire l'ordine sociale, né quello di istanza di legittimazione della religione protestante. Analizzando il lessico adoperato, il consiglio di Castellion pone l'accento sulla 'libertà di scelta religiosa' dei *cives-fideles* quale vero antidoto alla violenza e al fanatismo.

Già l'uso del termine 'religion' e non di 'chiese', come invece presente nell'*Exhortation*, assume uno specifico rilievo nel complessivo sistema di pensiero castellioniano, in quanto il riferimento non appare essere l'istituzione ecclesiastica, ma le

³⁴ Il titolo completo del testo, pubblicato anonimo nel 1561, è: *Exhortation aux princes et seigneurs du Conseil privé du Roy pour obvier aux séditions qui semblent nous menacer pour le fait de la religion*. L'edizione moderna, curata da D. TICKETT, può leggersi in E. PASQUIER, *Écrits politiques*, Genève, 1966, pp. 33-90.

³⁵ *Consiglio alla Francia desolata*, cit., pp. 244, 245 e 257. Riguardo all'influenza dell'*Exhortation* sul *Conseil à la France désolée* di Castellion, cfr. H.R. GUGGISBERG, *Castellion und Ausbruch der Religionskriege in Frankreich*, in *Archiv für Reformationsgeschichte*, 68, 1977, pp. 253-267; C. GILLY, *Sebastiano Castellione, l'idea di tolleranza e l'opposizione alla politica di Filippo II*, in *Rivista storica italiana*, CX, 1998, p. 146: «[...] nel 1561 [Castellion] stesso aveva tradotto in latino e fatto stampare a Basilea la *Exhortation aux Princes* di Etienne Pasquier [...]. Da questo scritto di Pasquier, in cui si incontrava l'affermazione "vous rendriez vostre France toute désolée et déserte", Castellione aveva tratto non solo il titolo del suo *Conseil*, ma anche, e soprattutto, suggerimenti realistici per il ristabilimento della pace». *Contra*, relativamente all'attribuzione della traduzione latina dell'*Exhortation* a Castellion, P.G. BIETENHOLZ, *Basle and France in the Sixteenth Century*, Genève, 1971, p. 210.

³⁶ D. MÉNAGER, *Le Conseil à la France désolée et la passion de la tolérance*, in *Sébastien Castellion: des Écritures à l'écriture*, cit., p. 396.

diverse interpretazioni del messaggio cristiano che costituiscono la 'confessione di fede' in cui i fedeli si riconoscono come comunità religiosa³⁷.

L'appello rivolto al potere politico non è, difatti, quello di sancire giuridicamente la dualità religiosa nello stesso territorio con un atto di riconoscimento di eguali diritti ad entrambe le confessioni, ma di astenersi dall'uso della potestà punitiva e dalla coazione delle coscienze. Non dunque un'azione politica, ma un atto di astensione, che investe principalmente l'ambito di competenza della funzione giurisdizionale e dunque i limiti del potere. Soltanto la libertà delle coscienze garantita dall'uso 'legittimo' del potere del magistrato può condurre alla composizione non violenta dei dissidi religiosi e alla pace sociale.

La non sovrapponibilità dei due consigli è oltretutto indicata nello stesso *Consiglio alla Francia desolata*. Pur invitando a seguire la proposta menzionata nell'*Exhortation*, con la quale concorda pienamente, Castellion tuttavia avverte la necessità di completare il consiglio di Pasquier, individuando il concreto impedimento alla realizzazione della pacificazione civile che rende il rimedio proposto del tutto inefficace, ovvero la dottrina della persecuzione degli eretici la quale insegna al magistrato civile che il proprio dovere cristiano è mettere a morte chi è considerato eretico. In altri termini, per Castellion il riconoscimento politico della coesistenza religiosa, quale soluzione pragmatica e prudente, è conseguibile concretamente e in modo non provvisorio soltanto se i principi e magistrati riacquistano piena coscienza della funzione legittima del loro potere, e applicano il diritto nei limiti della propria competenza. Occorre, pertanto, denunciare la falsità dell'insegnamento della dottrina di persecuzione dell'errore che, così come Castellion afferma, «è la principale causa dei carnai e delle stragi che si compiono oggi a causa della religione, e fin tanto che resta saldo e i principi lo seguono non vedo rimedio alcuno»³⁸.

³⁷ M. D'ARIENZO, *Cultura giuridica e dottrina della tolleranza nelle opere di Sébastien Castellion*, cit., pp. 243-244.

³⁸ *Consiglio alla Francia desolata*, cit., p. 245.

Soltanto il diniego della giurisdizione civile nella persecuzione e condanna a morte degli eretici, la non costrizione delle coscienze, e dunque la denuncia dell'abuso di potere che tale dottrina comporta possono garantire concretamente l'unità del corpo politico.

La coscienza individuale costituisce il limite al potere coercitivo e segna la distinzione tra giurisdizione civile e religiosa. Tuttavia, è proprio nella concettualizzazione della libertà quale limite al potere impositivo sulle coscienze che è possibile individuare la peculiarità della riflessione castellioniana sulla funzione del diritto applicabile alla comunità soggetta alla giurisdizione dell'autorità legittima, e dunque sulla separazione e autonomia del diritto religioso da quello civile.

La distinzione dell'ambito politico-terreno da quello religioso-spirituale appare consequenziale alla teorizzazione di quello che con terminologia moderna chiameremmo 'pluralismo religioso'. Si profila, pertanto, un nuovo sistema di rapporti tra politica e religione cristiana rispetto a quello conosciuto sino a quel momento in Europa.

In altri termini, se in prospettiva teologica la tolleranza costituisce il metodo per garantire la 'coscienza libera' quale fondamento della comunità cristiana, sul piano politico essa costituisce lo strumento di governo per riconoscere il diritto di 'libertà di coscienza' individuale e di pensiero in materia religiosa³⁹.

4. *La libertà di coscienza come limite esterno alla giurisdizione civile e criterio di separazione tra ambito politico e religioso*

La separazione dell'ambito politico da quello religioso si sviluppa nelle argomentazioni di Castellion attraverso un metodo di analisi teso ad individuare la specifica proprietà di una fattispecie concettuale e a distinguerla da altre con le qua-

³⁹ M. D'ARIENZO, *Cultura giuridica e dottrina della tolleranza nelle opere di Sébastien Castellion*, cit., pp. 243-246.

li può essere assimilata al fine di definirne l'appartenenza ad una categoria propria dell'ordine spirituale o giurpolitico. Metodo analitico che costituisce lo strumento logico e metodologico per delimitare la distinzione tra il delitto e il peccato e di conseguenza tra la competenza in materia penale del magistrato civile e l'apparato sanzionatorio dei sistemi giuridici religiosi. Distinzione che è affermata proprio al fine di deconfessionalizzare la giurisdizione civile in ambito penale al fine della costruzione, o ricostruzione, di un diritto pubblico che, in quanto tale, sia finalizzato a sanzionare la dimensione esteriore della condotta criminosa e non la peccaminosità della coscienza, o del foro interno. Peccaminosità della coscienza che esula dalla competenza del magistrato e dalla stessa finalità della pena tesa non al ravvedimento del colpevole, ma al ristabilimento di un equilibrio sociale turbato dalla violazione delle norme su cui si regge l'ordine politico⁴⁰.

L'obiettivo polemico di Castellion appare proprio il sistema istituzionale fondato sul legame tra obbedienza all'autorità, sia civile sia religiosa, e salvezza dell'uomo sostenuto, al contrario, da Calvino. Come afferma l'umanista savoiaro nel *Contra libellum Calvini*, occorre distinguere e non confondere.

Nelle riflessioni del Riformatore ginevrino, il compito su cui si misura la legittimità del potere temporale risiede nel garantire l'ordine di giustizia voluto da Dio nella società terrena, in base al patto che lega il popolo all'autorità politica. L'obbedienza al volere divino costituisce, secondo la teologia dei *foedera* descritta da Calvino nel II libro dell'*Institutio*⁴¹, il

⁴⁰ Su questi aspetti, cfr. P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000, pp. 219-267; O. CONDORELLI, *Intorno al concetto giuridico di tolleranza religiosa (tra Medioevo e Antico Regime). Appunti su alcune premesse storiche del diritto ecclesiastico dello Stato*, in *Aequitas sive Deus. Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, I, Torino, 2011, pp. 701-726, e in *La costruzione di una scienza per la nuova Italia: dal diritto canonico al diritto ecclesiastico*, a cura di G.B. VARNIER, Macerata, 2011, pp. 29-67.

⁴¹ G. CALVINO, *Istituzione della religione cristiana*, a cura di G. TOURN, I, Torino, 2009, p. 551 ss. Sulla teologia del *foedus* nella *Institutio Christianae Religionis* del 1536, nelle edizioni successive al 1536, e nelle *Homiliae in primum librum Samuelis*, cfr. M. POVERO, *Il pensiero di Bullinger e Calvino sul*

fulcro dell'alleanza tra legge e libertà, quale impegno volontariamente assunto di obbedienza al diritto stabilito e garantito dal potere temporale che è riconosciuto, attraverso il confronto razionale tra legge dell'uomo e legge di natura, quale espressione della volontà divina. La sottomissione alle leggi rinnova formalmente, in tal modo, il rapporto contrattuale con Dio⁴². Per Calvino, pertanto, è compito del magistrato civile punire l'eretico in quanto difensore dell'onore di Dio.

Per Sébastien Castellion, al contrario, l'autorità della magistratura civile, in quanto istituzione precristiana, appartiene all'ordine di natura, proprio di questo mondo, a cui sono sottoposti tutti coloro che pur avendo la coscienza del peccato non hanno la forza per vincerlo e restano perciò assoggettati alla legge naturale, la quale permette di distinguere ciò che è giusto dall'ingiusto. Di conseguenza, il dovere principale del potere civile è quello di garantire la giustizia e la pacifica convivenza nella società civile, tutelando l'incolumità fisica e l'integrità dei beni di ciascuno da crimini altrui, secondo i principi della legge naturale – dunque giudicando le azioni esteriori – mentre tutto ciò che appartiene al mondo spirituale e alla malattia dell'anima, ovvero al peccato, è giudicato solo da Dio e va combattuto con le armi spirituali e della persuasione e non con quelle corporali.

La separazione tra ambito terreno-corporale e ambito spirituale, e dunque tra crimine e peccato, è racchiuso nella celebre frase di Castellion: «Uccidere un uomo non è difendere una dottrina, è uccidere un uomo. Quando i ginevrini hanno ucciso Serveto non hanno difeso una dottrina, hanno ucciso un uomo. Non spetta al magistrato difendere una dottrina. Che ha in comune la spada con la dottrina? [...] Se Serveto avesse voluto uccidere Calvino, il magistrato avrebbe fatto bene a difendere Calvino. Ma poiché Serveto aveva combattuto con

Foedus o Testamentum Dei, in *Calvino e il calvinismo politico*, a cura di C. MALANDRINO, L. SAVARINO, Torino, 2011, pp. 65-119.

⁴² Cfr. D. GARRONE, *Libertà e legge nell'Antico Testamento*, in *Libertà e disciplina. Nel 500° anniversario di Giovanni Calvino*, a cura di G. LONG, Torino, 2009, pp. 15-20.

scritti e con ragioni, con ragioni e con scritti bisognava refutarlo. Non si dimostra la propria fede bruciando un uomo, ma facendosi bruciare per essa»⁴³.

Il metodo argomentativo utilizzato da Castellion nella confutazione degli oppositori, costituito dalla prospettazione della tesi avversaria e successivamente della propria replica, che è presente soprattutto nelle opere cosiddette polemiche scritte in replica a Calvino e Teodoro di Beza dopo il rogo di Michele Serveto⁴⁴, consente di evidenziare in maniera efficace gli errori metodologici nell'interpretazione teologica delle fonti, le quali si rivelano scelte da Calvino in modo volutamente parziale, al fine di giustificare l'intolleranza dell'errore in materia di fede e la legittimità della pena di morte per gli eretici. Come nota Castellion, vengono difatti citati solo i passi delle Scritture utilizzabili a sostegno dello spargimento di sangue nei confronti delle coscienze erronee, mentre sono omessi tutti gli altri in base ai quali si arriverebbe ad una diversa e opposta conclusione.

Il più rilevante tra questi è l'equiparazione dell'eretico al bestemmiatore, all'idolatra, al falso profeta. In virtù di tale assimilazione, la pena di morte, ordinata nella legge mosaica contro costoro, è estesa anche agli eretici come voluta dalla volontà divina⁴⁵. Tuttavia, nota Castellion, le Scritture trattano dell'eretico, in realtà, solo nella *Lettera a Tito* e indirettamente nell'insegnamento di Cristo in *Matteo*, 18. Da tali passi è possibile ricavare che solo dopo la seconda ammo-

⁴³ *Contra libellum Calvinii, op. cit.*, p. E v^o, replica di *Vaticanus a Calvinus* 77: «*Hominem occidere, non est doctrinam tueri, sed est hominem occidere. Cum Genevenses Servetum occiderunt, non doctrinam defenderunt, sed hominem occiderunt. Doctrinam tueri non est Magistratum (quid gladio cum Doctrina?) sed doctoris. Doctorem autem tueri est Magistratus, sicut agricolam et fabrum et medicum et coeteros contra injuriam tueri. Itaque si Calvinum occidere Servetus voluisset, recte Calvinum defendisset Magistratus. Sed cum rationibus et scriptis Servetus pugnaret, rationibus et scriptis repellendus erat*». La traduzione italiana del testo è tratta da S. CASTELLION, *Fede, dubbio e tolleranza*, a cura di G. RADETTI, Firenze, 1960, pp. 118.

⁴⁴ Vedi nota n. 25.

⁴⁵ M. D'ARIENZO, *La libertà di coscienza nel pensiero di Sébastien Castellion*, cit., p. XVIII.

nizione, se costui continua nella sua ostinazione, deve essere allontanato⁴⁶.

La definizione di ciò che qualifica le singole categorie di peccati consente a Castellion di distinguere l'eresia dalle altre forme di oltraggio a Dio e di individuare la *qualitas* specifica dell'eretico nella sua pertinacia o ostinazione che, in quanto peccato spirituale, deve essere combattuto con le armi spirituali e non con quelle temporali. Proprio tale specificazione esclude l'applicabilità della norma divina dell'Antico Testamento, che prescrive la pena di morte per fattispecie diverse, anche all'eretico, in quanto manca il presupposto dell'*eadem qualitas* che consentirebbe, in base al concetto di *similitudo*, il ricorso al procedimento interpretativo analogico in caso di *lacuna legis*.

In un certo senso, viene adottato da Castellion il ragionamento che ha condotto i giuristi ad affermare il principio del divieto di analogia nel diritto penale⁴⁷.

Tali riferimenti consentono di evidenziare la stretta connessione rilevabile nel pensiero di Castellion tra metodo teologico e giuridico al fine della conoscenza della verità. In altre parole, pare possibile rilevare l'applicazione nelle sue argomentazioni di un procedimento dialettico teso all'interpretazione della verità sostanziale e oggettiva rispetto a quella puramente formale che spesso, in quanto frutto di interpretazioni volutamente arbitrarie, può essere soltanto soggettiva, non risultare evidente e realmente convincente sulla base della *ratio naturalis*, e, ancor più, espressione non di equità, ma al contrario di un giudizio iniquo⁴⁸.

⁴⁶ Castellion applica all'eresia il passo di Matteo, riguardante più in generale il torto di un fratello a un altro fratello o alla Chiesa, che consente, in ultima analisi, la pena della scomunica, ossia, l'allontanamento dalla comunità.

⁴⁷ M. D'ARIENZO, *Cultura giuridica e dottrina della tolleranza nelle opere di Sébastien Castellion*, cit., p. 251.

⁴⁸ M. D'ARIENZO, *Théologie et droit dans la pensée et les œuvres de Sébastien Castellion. Aspects méthodologiques*, cit., pp. 359-360.

Del resto, la ricerca della *ratio naturalis* delle norme⁴⁹, e dunque della verità giuridica in senso reale e sostanziale, contraddistingue sin dalle origini della scienza giuridica medievale l'*interpretatio iuris*. Rispetto alla logica dogmatica aristotelico-scolastica che caratterizzava i commentatori medievali, è possibile rinvenire nei diversi trattati del XVI secolo l'utilizzo del metodo della dialettica⁵⁰. Naturalmente, la presenza di un metodo di interpretazione comune anche ai giuristi dell'epoca, basato su un procedimento dialettico, testimonia indubbiamente l'*humus* culturale nel quale si sviluppano le idee castellionane a favore della tolleranza dell'errore in materia dottrina. La cultura umanistica e i nuovi strumenti interpretativi dei testi costituiscono la radice di una diversa impostazione metodologica di ricerca razionale rispetto a quella dogmatica, basata invece sull'identificazione tra verità e certezza⁵¹.

In conclusione, la ricostruzione degli influssi reciproci tra il sapere giuridico e le argomentazioni maturate nel contesto teologico dei riformati eterodossi, come già indicato dagli studi di Ruffini⁵² e di Cantimori⁵³, costituisce indubbiamente un fertile campo di ricerca non solo sul piano della ricostruzione storica dell'influenza delle idee religiose nell'evoluzione del pensiero giuridico, ma anche ai fini di una più precisa indivi-

⁴⁹ E. CORTESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, I-II, Milano, 1962-1963, *passim* e *ad indicem* s.v. *ratio*.

⁵⁰ In merito all'influenza del procedimento logico dei teologi sulla metodologia giuridica, cfr. G. KISCH, *Humanismus und Jurisprudenz. Der Kampf zwischen mos italicus und mos gallicus an der Universität Basel*, Basel, 1955; D. MAFFEI, *Gli inizi dell'umanesimo giuridico*, Milano, 1972 (terza ristampa inalterata dell'edizione originale, 1956); C. VASOLI, *La dialettica e la retorica dell'Umanesimo. "Invenzione" e "Metodo" nella cultura del XV e XVI secolo*, Milano, 1968; V. PIANO MORTARI, *Dogmatica e interpretazione. I giuristi medievali*, Napoli, 1976, pp. 192 ss. e 237 ss.; Id., *Diritto, logica e metodo nel secolo XVI*, Napoli, 1978; M. TEDESCHI, *L'ermeneutica fidei*, in *La scienza del diritto ecclesiastico*, 2007², p. 131 ss.; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002.

⁵¹ Cfr. M. D'ARIENZO, *La non punibilità degli eretici nella polemica tra Castellion, Calvino e Beza*, cit., p. 390.

⁵² F. RUFFINI, *Studi sui Riformatori italiani*, cit.

⁵³ D. CANTIMORI, *Eretici italiani del Cinquecento*, Torino, 1992 (I ed. Firenze, 1939).

Maria d'Arienzo

duazione delle dinamiche dei rapporti tra diritto e religione sottese alla dialettica ordinamentale tra principio di laicità e piena espressione delle identità soggettive tutelate dai diritti di libertà.

MARIA D'ARIENZO, Il contributo del pensiero riformato del XVI secolo all'ermeneutica della laicità

La scienza giuridica registra, oggi, una poliedrica declinazione del termine 'laicità', al punto da legittimare l'interrogativo circa il suo contenuto nucleare. Un prezioso aiuto al chiarimento è offerto dalle teorizzazioni del XVI secolo, indirizzate a tradurre politicamente e giuridicamente il principio nuovo della tolleranza multireligiosa quale 'antecedente storico dell'intreccio dialettico tra laicità e libertà di coscienza' di una società plurale.

Sébastien Castellion è il maggior fautore della dottrina della 'libera coscienza' e, in polemica con Calvino e Teodoro di Beza rielabora, con rigorosa metodologia argomentativa, il pragmatismo di Étienne Pasquier. Suo scopo è convertire l'esercizio dell'azione punitiva in un più ideale e moderno atteggiamento culturale di astensione da parte del giudice, a sottolineare che il magistrato – oltre che lo Stato – è il soggetto istituzionale che, per primo, deve assumersi la consapevolezza dei limiti della propria competenza, in vista di una matura distinzione tra delitto e peccato implicante una nuova tolleranza riguardo all'errore in materia di dogma di fede.

Proprio da tale dottrina sulla non costrizione delle coscienze, verso la quale il moderno principio penale del divieto di analogia ha un indiscusso debito di riconoscenza, si coglie lo stretto nesso tra metodo teologico e giuridico, ossia dell'essenza del procedimento dialettico inteso a far coincidere la verità sostanziale con l'autentica *ratio naturalis* della norma.

Parole chiave: tolleranza, pluralismo religioso, laicità, libertà di coscienza, metodo teologico e giuridico.

MARIA D'ARIENZO, The contribution of the reformed thought of the Sixteenth century to the hermeneutics of secularism

The juridical science reveals a multifaceted declination of the term secularism ('laicità') today, to the point that it legitimizes the question about its key content. A precious help to the explanation is offered by the XVI century theories, addressed to translate politically and legally the new principle of the multi-religious tolerance as 'historical antecedent of the dialectical interlacement between secularism ("laicità") and liberty of conscience' of a plural society.

Sébastien Castellion is the greatest promoter of the doctrine of the 'free conscience' and, in polemics with Calvin and Theodor Beza, elaborates again, with rigorous methodology, the argumentative pragmatism of Étienne Pasquier. His purpose is to convert the exercise of the punitive action in a more ideal and modern cultural attitude of abstention from the judge, in order to underline that the judge – over that the State – is the institutional subject that first must assume the awareness of the limits of its own competence, with a view to a mature distinction between crime and sin involving a new tolerance about the error in terms of dogma of faith.

Exactly from such a doctrine about the non coercion of the consciences, toward which the modern criminal principle of the prohibition of analogy has had an undisputed debt of gratitude, the narrow connection between theological and juridical method is understood, that is the essence of the dialectical procedure intended to make to coincide the substantial truth with the authentic *ratio naturalis* of the norm.

Key words: tolerance, religious pluralism, secularism, freedom of conscience, theological and juridical method.

Note sui collaboratori del presente fascicolo

Mario CARVALE, Professore emerito di Storia del diritto italiano,
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Francesco BONINI, Professore ordinario di Storia delle istituzioni
politiche, Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) di Roma

Carlos José ERRÁZURIZ M., Professore ordinario di Filosofia del
diritto e di Teoria fondamentale del diritto canonico, Pontificia
Università della Santa Croce

Maria D’ARIENZO, Professore ordinario di Diritto ecclesiastico e
canonico, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Montserrat GAS-AIXENDRI, Professore ordinario di Diritto canonico
e di Diritto ecclesiastico dello Stato, Universitat Internacional de
Catalunya

Beatrice SERRA, Professore associato di Diritto ecclesiastico e
canonico, Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Fabio VECCHI, Professore a contratto di Storia del diritto canonico,
Università “Magnia Græcia” di Catanzaro

Natale VESCIO, Ricercatore di Storia delle istituzioni politiche,
Università del Salento

Claudio GENTILE, Dottore di ricerca in Diritto canonico, Pontificia
Università Urbaniana

ARCHIVIO GIURIDICO

Elenco Valutatori
Anno 2018

Prof. Antonio Banfi
Prof. Eduardo Baura
Prof. Francesco Bonini
Prof.ssa Susanna Cafaro
Prof.ssa Erminia Camassa
Prof. Paolo Cavana
Prof. Andrea Ciampani
Prof. Davide Cito
Prof. Orazio Condorelli
Prof. Ottavio De Bertolis
Prof. Massimo del Pozzo
Dott. Costantino-M. Fabris
Prof. Alessandro Ferrari
Prof.ssa Emanuela Giacobbe
Prof. Tomaso Francesco Giupponi
Prof. Pasquale Lillo
Prof. Pietro Lo Iacono
Prof. Fabio Macioce
Prof. Venerando Marano
Prof.ssa Fabiana Mattioli

Prof.ssa Daniela Milani
Prof. Jesús Miñambres
Prof.ssa Chiara Minelli
Prof. Vincenzo Pacillo
Prof. Luca Paladini
Prof. Paolo Papanti-Pelletier
Prof.ssa Margherita Pittalis
Prof. Ivano Pontoriero
Prof. Fernando Puig
Prof. Mario Ricca
Prof. Angelo Rinella
Prof. Giovanni Rossi
Prof. Antonio Saccoccio
Prof.ssa Nicoletta Sarti
Prof. Jean-Pierre Schouppe
Prof. Lorenzo Sinisi
Prof. Carmelo Elio Tavilla
Prof. Vincenzo Turchi
Prof. Roberto Zannotti

INDICE DEL FASCICOLO 1 2018

Miscellanea

Arnaldo Morace Pinelli, Il revirement della Cassazione
in tema di assegno divorzile: in attesa delle Sezioni Unite 3

Francesco D'Agostino, Pluralismo difficile..... 25

Elisa Baroncini, Attacco ai magnifici sette: il blocco nella
composizione dell'Organo d'appello dell'OMC 35

Antonello Blasi, L'attività internazionale della Santa Sede
attraverso Concordati e Accordi con ordinamenti non di
tradizione cristiana: i Paesi africani 123

Manuel Ganarin, L'avvicendamento delle codificazioni
canoniche nella continuità della tradizione disciplinare
della Chiesa. L'apporto delle interpretazioni autentiche
per modum legis 157

Fatti e giudizi

Giuseppe Dalla Torre, Il XVI Congresso internazionale
di Diritto canonico a cent'anni dalla promulgazione del
Codex iuris canonici 187

Recensioni..... 193

INDICE DEL FASCICOLO 2 2018

Miscellanea

<i>Silvia Grassi</i> , Il Consiglio Superiore della Magistratura tra informazione e comunicazione.....	203
<i>Andrés Ollero</i> , Legalidad y constitucionalidad.....	229
<i>Alessandro Cassarino</i> , <i>Exceptiones argentariae</i> ed ordine di adempimento delle prestazioni nelle vendite all'asta private nel diritto del Principato.....	257
<i>Isabella Cortesi</i> , Note sul recepimento vaticano di normative sovranazionali in materia finanziaria.....	287
<i>Ciro Punzo</i> , Il Cristianesimo: risposta pienamente adeguata alla tematica <i>gender</i>	355
<i>Simone Petrilli</i> , Le relazioni tra la Curia romana ed i Comuni nello Stato della Chiesa del XVIII secolo. Il caso della Comunità di Terracina.....	367

Fatti e giudizi

<i>Giuseppe Dalla Torre</i> , Nuova intesa sull'assistenza religiosa ai militari in Italia	413
--	-----

Recensioni	419
-------------------------	-----

INDICE DEL FASCICOLO 3 2018

Miscellanea

Giuseppe Dalla Torre, Declino dello Stato moderno
e metamorfosi dello *Ius Publicum Ecclesiasticum* 431

Armando Torrent, El senadoconsulto Rubriano de
fideicommissariis libertatibus Ulp. (5 *fideic.*) D. 40,5,26,7:
*si hi, a quibus libertatem praestari oportet, evocati a praetore
adesse noluisse*. Un intento de explicación
material y procesal..... 451

José Ramón de Verda y Beamonte, I diritti della personalità
come categoria unitaria nell'esperienza giuridica spagnola..... 511

Alessandro Grillone, Le guarentigie reali del locatore di
praedia urbana nei primi secoli dell'Impero 555

Michele Grazia, Il principio di complementarietà in materia di
formazione seminariale dei futuri chierici tra *Codex Iuris
Canonici* e *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*..... 591

Recensioni..... 613

INDICE DEL FASCICOLO 4 2018

Atti del Convegno

Il metodo nelle scienze istituzionali e politiche:

una prospettiva interdisciplinare tra passato e presente

Libera Università Maria Ss. Assunta - Roma, 26 marzo 2018

a cura di Fabio Vecchi e Natale Vescio

Francesco Bonini, La storia delle istituzioni politiche:

sviluppi e metodo627

Mario Caravale, Storiografia giuridica e metodo:

qualche nota673

Carlos José Errázuriz M., Universalità d'orizzonte e

specificità tematica nel metodo iusfilosofico di Sergio Cotta689

Maria d'Arienzo, Il contributo del pensiero riformato del

XVI secolo all'ermeneutica della laicità697

Beatrice Serra, La costruzione per legem dell'ordinamento

canonico: postille in tema di metodo giuridico721

Fabio Vecchi, Suggestioni metodologiche di papa Francesco

nel (controverso) dialogo tra il teologo ed il canonista745

Natale Vescio, Giuseppe Salvioli tra storia e riforma delle

istituzioni liberali. La prolusione palermitana sul metodo
storico nel diritto civile791

Recensioni837

ARCHIVIO GIURIDICO “*Filippo Serafini*”

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell’*Archivio Giuridico* è stata, sin dall’inizio, quella di essere visto in Italia e all’estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-bind peer review*.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, ‘estratto’ degli articoli in formato elettronico pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli ‘estratti’, a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: info@mucchieditore.it.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell’Archivio Giuridico. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Redazione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.